

CAMB/2020/74 del 21 dicembre 2020

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Servizio Gestione Rifiuti. Ricorsi notificati all'Agenzia. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia

IL PRESIDENTE
F.to Francesca Lucchi

CAMB/2020/74

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2020** il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 14.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito tramite videoconferenza il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2020/0009147 del 17/12/2020.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Servizio Gestione Rifiuti. Ricorsi notificati all’Agenzia. Non costituzione in giudizio dell’Agenzia.

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

premesse che sono stati acquisiti agli atti di ufficio i seguenti ricorsi:

- con nota di protocollo PG.AT/2020/0006686 dell’11 settembre 2020, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da Sorgeaqua Srl, gestore del servizio idrico dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore e Sant’Agata Bolognese, contro il Comune di Castelfranco Emilia, e nei confronti di Elia Nerina, Sorgea S.r.l. e di Atersir. La società ricorrente chiede l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato dal Comune ad un privato cittadino, in quanto la costruzione dell’edificio comporterebbe un grave pregiudizio per le infrastrutture idriche utilizzate dal gestore. Il ricorso coinvolge la società Sorgea Srl in qualità di attuale proprietaria delle infrastrutture idriche, e l’Agenzia quale ente di governo d’ambito. L’Agenzia, parte cointeressata nel giudizio, non dispone di poteri autoritativi di

- sospensione dei lavori e non è stata coinvolta nel procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire impugnato, in quanto non competente, e pertanto, non si ravvisano le motivazioni per una costituzione in giudizio a fianco della società ricorrente;
- con nota di protocollo PG.AT/2020/0007652 del 22 ottobre 2020, il ricorso dinanzi al TAR – Emilia Romagna promosso dalla società Renner Spa contro il Comune di Minerbio e nei confronti dell’Agenzia, per l’annullamento della Deliberazione Comunale n. 31 del 22/7/2020 avente ad oggetto l’approvazione tariffe e agevolazioni della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020, nonché dei provvedimenti (non conosciuti dalla ricorrente) con i quali il Comune di Minerbio ha provveduto al calcolo delle tariffe TARI. Il ricorrente lamenta la suddivisione in sole 12 classi tariffarie da parte del Comune di Minerbio, in quanto sarebbe incompatibile con la suddivisione in 30 categorie effettuabile ai fini TARI in base ai criteri del DPR n. 158/99 che forniscono coefficienti ad hoc per ognuna delle 30 categorie di attività produttive. Non si ravvisano le ragioni per la costituzione dell’Agenzia, parte controinteressata, in quanto la valutazione del costo del servizio viene effettuata, in via preventiva, dall’Agenzia stessa attraverso l’approvazione del PEF che stabilisce il costo totale del servizio, e solo successivamente dal Comune stesso mediante elaborazione e approvazione della tariffa, qui oggetto di impugnazione.
 - con nota di protocollo PG.AT/2020/0007725 del 26 ottobre 2020, il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato promosso dal Comune di Piacenza contro il Consorzio di Bonifica di Piacenza e la Regione Emilia Romagna, e nei confronti di Ireti Spa, Provincia di Piacenza e l’Agenzia per l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 71/2020. Il giudizio di primo grado, nel quale l’Agenzia non si è costituita, aveva ad oggetto l’annullamento degli atti del Consorzio di Bonifica e della Regione Emilia Romagna relativi al Piano di Classifica. Il Comune ricorrente lamenta l’inserimento di alcuni immobili comunali nel perimetro di contribuzione consortile, tracciato con il Piano di Classifica impugnato, in quanto non sarebbe configurabile il presupposto dell’obbligo contributivo consistente nel beneficio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica. Non si ravvisano le ragioni per un’eventuale costituzione in giudizio dell’Agenzia stante l’assoluta mancanza di competenze della stessa nel procedimento che ha prodotto gli atti impugnati e in considerazione del fatto che nell’atto di appello non viene mai menzionata l’Agenzia o atti della stessa.
 - con nota di protocollo PG.AT/2020/0008638 del 2 dicembre 2020, il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato promosso da Herambiente S.p.A. per l’annullamento della sentenza del T.A.R. – Bologna, Sez. II, n. 413 del 16/6/2020 che ha respinto il ricorso promosso contro la Regione Emilia Romagna e l’Agenzia, non costituitasi in giudizio, per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2014, n. 380, recante “Modificazioni alla DGR 135/13- Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani”. L’atto impugnato stabilisce la detrazione dei ricavi del proprietario dell’impianto derivanti dagli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili dal corrispettivo dovuto dal gestore. L’Agenzia in primo grado non si è costituita in giudizio in quanto la Deliberazione impugnata costituisce un presupposto in base al quale, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 23/2011, che stabilisce che “*in presenza di un soggetto privato proprietario dell’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani (...) l’affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio*”, l’Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, pertanto, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e

considerando anche gli introiti. Si ritiene, dunque, di non costituire l'Agenzia nel giudizio di secondo grado in quanto la stessa è chiamata alla mera applicazione pratica dell'atto impugnato.

- con nota di protocollo PG.AT/2020/0008637 del 2 dicembre 2020, il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato promosso da Herambiente S.p.A per l'annullamento della sentenza del T.A.R. – Bologna, Sez. II, n. 408 del 16/6/2020 che ha respinto il ricorso promosso contro la Regione Emilia Romagna e l'Agenzia, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna 27 aprile 2015, n. 467, recante «Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011». L'atto impugnato equipara ai finanziamenti pubblici a fondo perduto gli ammortamenti, includendo entrambi tra i costi riconosciuti al proprietario ai fini della determinazione del corrispettivo da detrarre; inoltre, il ricorrente lamenta che la delibera non menziona gli oneri fiscali tra i costi da considerare ai fini della determinazione del corrispettivo di smaltimento. L'Agenzia non si è costituita nel giudizio di primo grado, come non ritiene di costituirsi in Appello per le stesse ragioni evidenziate sopra; pertanto, non si ravvisano le motivazioni per la costituzione in giudizio dell'Agenzia in entrambi i giudizi d'Appello;

ritenuto di deliberare la non costituzione in giudizio dell'Agenzia nelle cause citate per le motivazioni su indicate;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

a voti unanimi e palesi, con l'astensione del consigliere Baio,

DELIBERA

1. di non costituire l'Agenzia nei giudizi promossi con i ricorsi indicati per le ragioni indicate in premessa che forma parte integrale e sostanziale con il presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 21 dicembre 2020

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Servizio Gestione Rifiuti. Ricorsi notificati all'Agenzia. Non costituzione in giudizio dell'Agenzia.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 21 dicembre 2020

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 23 dicembre 2020

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna